

La revisione legale

La valutazione della continuità aziendale e la relazione del revisore

Dott. Piero Maccioni

25 ottobre 2017

la valutazione della continuità aziendale

- ⇒ il principio ISA Italia 570 stabilisce che il revisore ha la responsabilità di valutare se esiste un ragionevole dubbio circa la capacità aziendale di permanere in **normali condizioni di funzionamento** (*going concern*) per un ragionevole periodo di tempo (un anno dalla data del bilancio)
- ⇒ le procedure di revisione sono normalmente sufficienti a identificare le condizioni e gli eventi che indicano problemi con riguardo alla continuità

procedure di revisione che potrebbero indicare problemi di continuità aziendale

- **Procedure analitiche (test di dettaglio)**
- **Controllo degli eventi successivi**
- **Verifica sulla conformità ai contratti di finanziamento**
- **Lettura dei verbali del CdA e degli altri organi societari**
- **Inchieste presso i consulenti legali**
- **Conferme con controparti su accordi di fornitura o di mantenimento di supporto finanziario**

dott. Piero Maccioni

3

PROBLEMATICHE TIPICHE (ISA 570 § A.2)

Indicatori finanziari

deficit patrimoniale / capitale circolante netto negativo, prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi, consistenti perdite operative; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti

dott. Piero Maccioni

4

PROBLEMATICHE TIPICHE (ISA 570 § A.2)

Indicatori gestionali

intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni/di fornitori importanti; difficoltà con il personale

Altri indicatori

capitale ridotto al di sotto del limite legale; procedimenti legali o regolamentari in corso che - in caso di soccombenza - possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa

dott. Piero Maccioni

5

i piani degli amministratori

Il revisore deve stabilire se la direzione abbia già svolto una **valutazione preliminare** in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (**ISA 570 § A.2**); al riguardo dovrà esaminare i piani degli amministratori:

- **Progetti di dismissione di cespiti**
- **Progetti di richiesta di finanziamenti o di strumenti di debito finalizzati alla ristrutturazione**
- **Piani di riduzione o posticipo di spese**
- **Piani di aumento del capitale sociale**

dott. Piero Maccioni

6

valutazione operativa della continuità aziendale (#1)

Il revisore dovrebbe seguire tre fasi per valutare le condizioni di continuità aziendale:

- i) Considerare se i risultati delle procedure di revisione svolte indicano l'**esistenza di un dubbio sostanziale** con riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale per un ragionevole periodo di tempo
- ii) Se esiste un dubbio sostanziale, il revisore deve **ottenere informazioni** riguardanti i **piani degli amministratori** volti a mitigare il problema relativo alla continuità e valutare la probabilità che tali piani possano essere attuati

dott. Piero Maccioni

7

valutazione operativa della continuità aziendale (#2)

- iii) Se il revisore conclude - dopo la valutazione dei piani degli amministratori - che **esiste un dubbio sostanziale** sull'abilità dell'impresa di continuare a operare in condizioni di continuità aziendale, egli deve:

- ⇒ considerare l'**adeguatezza** delle informazioni fornite con riguardo a tale capacità
- ⇒ includere un **richiamo d'informativa** nella propria relazione

dott. Piero Maccioni

8

conclusioni del revisore (presupposto C.A. **appropriato**)

Presupposto della continuità aziendale **appropriato** in presenza di un'**incertezza significativa**

Occorre valutare se il bilancio:

- a) **describe** adeguatamente gli **eventi** che fanno sorgere dubbi significativi sulla C.A. ed i **piani** della direzione per far fronte a tali eventi;
- b) evidenza che **esiste** un'incertezza significativa relativa ad eventi... e che l'azienda **può non essere in grado** di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività

dott. Piero Maccioni

9

Viene fornita un'adeguata informativa in bilancio

il revisore esprimerà un **giudizio senza rilievi**, con un **richiamo d'informativa** per:

- sottolineare l'incertezza;
- richiamare l'attenzione sull'info resa in bilancio

NON viene fornita un'adeguata informativa in bilancio

il revisore esprimerà un **giudizio CON rilievi** per carenza di informativa, o un **giudizio avverso** quando gli effetti sono così **rilevanti e pervasivi** da rendere **inattendibile** il bilancio

dott. Piero Maccioni

10

ISA ITALIA 570 (§ A.21)

Richiamo d'informativa

(qualora si ritenga adeguata l'informativa in bilancio)

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di €€€ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di €€€. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti riportati nella nota X del bilancio, **indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi** sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale.

ISA ITALIA 570 (§ A.23)

Giudizio con modifica

(informativa non adeguata sull'incertezza significativa)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Tale situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. **Il bilancio e la relativa informativa non rappresenta in modo adeguato tale circostanza.**

ISA ITALIA 570 (§ A.23)

Giudizio con modifica (informativa non adeguata sull'incertezza significativa)

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, **ad eccezione** di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli ...

ISA ITALIA 570 (§ A.24)

Giudizio negativo (assenza di informativa sull'incertezza significativa)

Elementi alla base del giudizio negativo

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31 dicembre 20X0. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l'avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. **Il bilancio e la relativa informativa non rappresenta tale circostanza.**

ISA ITALIA 570 (§ A.24)

Giudizio negativo

(assenza di informativa sull'incertezza significativa)

Giudizio negativo

A nostro giudizio, **a causa della rilevanza** di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio **non fornisce** una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli ...

ISA ITALIA 570 (§ A.22) #1

"In situazioni caratterizzate da **molteplici incertezze significative** per il bilancio nel suo complesso, il revisore può considerare appropriato, **in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio**, anziché aggiungere un richiamo d'informativa"

Responsabilità del revisore

Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", **non siamo stati in grado di formarci un giudizio** sul bilancio d'esercizio.

ISA ITALIA 570 (§ A.22) #2

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è **soggetto a molteplici significative incertezze** con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio]

ISA ITALIA 570 (§ A.22) #3

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", **non siamo in grado di esprimere un giudizio** sul bilancio d'esercizio della Società ABC SpA al 31 dicembre 20X0.

conclusioni del revisore (presupposto C.A. **inappropriato**)

(ISA 570 § 21)

Utilizzo **inappropriato** del presupposto della continuità aziendale

Se il bilancio è stato **redatto nella prospettiva della continuità aziendale** ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del **presupposto** della continuità aziendale in bilancio è **inappropriato**, egli **deve** esprimere un **giudizio negativo**.

conclusioni del revisore (presupposto C.A. **inappropriato**)

(ISA 570 § A.25)

Utilizzo **inappropriato** del presupposto della continuità aziendale

“Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione di tale presupposto nel bilancio è inappropriato (*a giudizio del revisore, l'impresa NON sarà in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento*), la regola di cui al § 21, che richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, **si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un'informativa sull'utilizzo inappropriato** da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale”

Prima dell'introduzione degli **ISA Italia**, non è **mai esistito** in Italia un principio di revisione universalmente accettato dedicato alla forma ed al contenuto della relazione di revisione

Il principio di revisione n°002 "*Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter C.C.*" emanato dal CNDCEC e in vigore sino al 31.12.2014, infatti, **non è stato mai applicato dalle società di revisione aderenti ad Assirevi**, e ha avuto un'applicazione limitata (principalmente alla revisione legale svolta da persone fisiche o da collegi sindacali su società di dimensioni medio piccole).

Per tanti anni hanno convissuto orientamenti professionali **non omogenei**. Tra i più rilevanti cambiamenti introdotti dagli **ISA Italia**, spicca la presenza di **sei** documenti che normano in modo specifico la forma ed il contenuto della relazione di revisione:

- 700** **Formazione del giudizio e relazione sul bilancio**
- 705** **Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente**
- 706** **Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente**

- 710** **Informazioni comparative - dati corrispondenti e bilancio comparativo**
- 720** **Le responsabilità del revisore relativamente alle **altre informazioni** presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile**
- 720B** **Le responsabilità del revisore relativamente all'espressione del **giudizio sulla coerenza****

Determina del 31 lug 2017 della Ragioneria Generale dello Stato

In applicazione della Direttiva 2014/56/UE del 16apr2014, che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili. La prima relazione di revisione sui bilanci (enti non EIP) emessa secondo le nuove regole sarà quella relativa ai bilanci chiusi al **31 dicembre 2017**.

Le principali innovazioni:

- 1)** l'anticipazione del paragrafo contenente il **giudizio di revisione** che deve ora essere posizionato all'**inizio** della relazione di revisione, seguito dal paragrafo "**Elementi alla base del giudizio**";
- 2)** solo per le quotate: l'introduzione di una sezione ad hoc contenente gli **aspetti chiave della revisione contabile** (*key audit matters*) in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico;

Determina del 31 lug 2017 della Ragioneria Generale dello Stato

- 3) solo per le quotate: l'inserimento del **nome** del responsabile dell'incarico di revisione;
- 4) l'introduzione di una **dichiarazione esplicita di indipendenza** da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- 5) l'inserimento di una **informativa specifica e dettagliata** in merito alla verifica del presupposto della **continuità aziendale**, che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al rispetto del presupposto del going concern;
- 6) una più dettagliata **descrizione** delle **responsabilità del revisore** e degli aspetti chiave del processo di revisione

Perché sono necessarie regole di controllo univoche ?

L'esercizio della revisione contabile richiede l'esistenza di un corpo di **regole di controllo oggettive**: solo se il revisore le applica, può affermare di aver controllato

In **assenza** di regole di controllo oggettive, ogni revisore potrebbe svolgere il controllo sulla base di scelte soggettive ed il mercato **privilegerebbe i revisori meno rigorosi, vanificando** ogni utilità della revisione contabile

Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?

Dopo la approvazione formale della CONSOB, con la “determina” del Ragioniere generale dello Stato del dicembre 2014, è stata ufficializzata la versione definitiva dei nuovi principi di revisione **ISA Italia**:

- **33** principi di revisione **ISA Italia**, traduzione ed adattamento degli *ISAs clarified*
- un principio **ISQC1 Italia** (traduzione del ISQCI emesso dallo IAASB), sul **controllo di qualità**;
- **2** principi **SA Italia**, necessari per ottemperare alla legislazione nazionale in materia di revisione legale (SA Italia **250 B** - *Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale* / SA Italia **720 B** - *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza*)

dott. Piero Maccioni

27

Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?

Una **relazione finale** redatta in accordo con questi principi comporta, in sintesi, quanto segue:

- il superamento del precedente dualismo tra il modello di relazione del **PR002** e quello del documento di ricerca **Assirevi n°157**;
- significative **modifiche di forma** rispetto ad entrambi i modelli in uso (es.: titoli anziché numerazione dei paragrafi);
- alcune **modifiche di sostanza** inerenti i dati **comparativi**;
- la possibilità di inserire **paragrafi** di “**altri aspetti**”, sulla base dell'ISA Italia 706

dott. Piero Maccioni

28

Schema e contenuto della relazione di revisione:

La nuova relazione di revisione ha una struttura "rigida", costituita da ciascuno dei seguenti elementi che dovranno essere esposti nell'ordine in cui sono indicati:

- 1. Titolo** - specifica che si tratta della relazione di un revisore indipendente e indica il **riferimento normativo** ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione (legale/a titolo volontario)
- 2. Destinatari** - nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari sono i soggetti (**assemblee**) che hanno conferito l'incarico di revisione

dott. Piero Maccioni

29

Schema e contenuto della relazione di revisione:

- 3. Paragrafo introduttivo** - identifica l'impresa oggetto dell'attività e specifica la data di riferimento del bilancio, dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile ed identifica l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio, incluse le note. Deve essere adattato in base al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile all'incarico (es.: IFRS, norme italiane)

dott. Piero Maccioni

30

Schema e contenuto della relazione di revisione:

- 4. Responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio** - esplicita le responsabilità peculiari degli amministratori, cioè la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge in materia
- 5. Responsabilità del revisore per l'espressione del giudizio sul bilancio** - include sintetiche informazioni circa i principi di revisione seguiti, le finalità della revisione, le modalità di svolgimento e le caratteristiche della revisione stessa (espressione del giudizio, applicazione dei principi di revisione internazionali, portata e limiti della revisione)

dott. Piero Maccioni

31

Schema e contenuto della relazione di revisione:

- 6. Giudizio professionale** - fulcro della relazione di revisione, contiene l'espressione del giudizio professionale sul bilancio
- 7. Richiami di informativa** - può essere incluso in presenza di **fatti di particolare importanza** indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che il revisore ritiene di evidenziare
- 8. Altri aspetti** - rappresenta un'ulteriore comunicazione che il revisore può inserire qualora ritenga necessario evidenziare aspetti, **diversi da quelli inclusi nel bilancio**, ritenuti rilevanti per i destinatari della relazione

dott. Piero Maccioni

32

Schema e contenuto della relazione di revisione:

- 9. Altri obblighi di reportistica** - ha la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all'espressione del giudizio sul bilancio eventualmente previsti dalla normativa, ad esempio l'espressione del giudizio sulla **coerenza** delle informazioni contenute nella **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio (principio di revisione ISA Italia n°720B)
- 10. Firma** - del revisore o del socio responsabile in caso di incarico conferito a società di revisione

Schema e contenuto della relazione di revisione:

- 11. Data** - deve essere indicata la data in cui hanno avuto **termine le procedure di verifica**, ossia il momento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso
- 12. Sede del revisore** - la relazione deve riportare il luogo in cui il revisore esercita la propria attività

Appendice ISA Italia 700

RELAZIONE CONTENENTE UN **GIUDIZIO SENZA MODIFICA** CON RIFERIMENTO AD UN BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n°39

Ai Soci della Abc Srl

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società Abc Srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

35

Appendice ISA Italia 700

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLgs 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

dott. Piero Maccioni

36

Appendice ISA Italia 700

Responsabilità del revisore (continua)

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e **non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa**. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

dott. Piero Maccioni

37

Appendice ISA Italia 700

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una **rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

38

Appendice ISA Italia 700

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione Sa Italia 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla **coerenza della relazione sulla gestione**, la cui responsabilità compete agli amministratori della Abc Srl, con il bilancio d'esercizio della Abc Srl al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Abc Srl al 31 dicembre 201X.

Nome e cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

dott. Piero Maccioni

39

Le tipologie del giudizio

- 1 Giudizio senza modifica**
- 2 Giudizio con modifica**
- 3 Giudizio negativo**
- 4 Impossibilità di esprimere un giudizio**

dott. Piero Maccioni

40

Il paragrafo del giudizio professionale

Il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio è il più **importante** della relazione di revisione e, senza dubbio, quello che riscuote **maggiore attenzione** da parte degli utilizzatori del bilancio

Il giudizio **senza modifica** è **univoco** e viene espresso quando il revisore:

- ritiene di aver acquisito **elementi probativi** sufficienti ed appropriati;
- conclude che gli eventuali **errori** identificati, singolarmente o nel loro insieme, **non** siano **significativi** e **pervasivi** per il bilancio nel suo complesso.

Il giudizio "senza modifica"

Il giudizio **senza modifica** viene espresso quando il revisore conclude che gli eventuali errori identificati durante il processo di revisione, singolarmente o nel loro insieme, **non siano tali da influenzare le decisioni** degli utilizzatori del bilancio, e pertanto **non richiedano di essere menzionati nella relazione**, modificando il giudizio

Conclusioni del revisore	Tipologia di modifica
OK raccolta elementi probativi sufficienti e appropriati Identificazione di errori significativi ma non pervasivi	Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati (i possibili effetti sul bilancio ⇒ significativi ma non pervasivi)	Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione
OK raccolta elementi probativi sufficienti e appropriati Identificazione di errori significativi e pervasivi	Giudizio negativo
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati (i possibili effetti sul bilancio ⇒ significativi e pervasivi)	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

dott. Piero Maccioni 43

Il giudizio "con modifica"

Le situazioni indicate nella tabella possono naturalmente combinarsi tra loro. Ad esempio, una relazione può contenere un giudizio con modifica sia per **deviazioni** dalle norme di redazione del bilancio, sia per **limitazioni** alle procedure di revisione.

La tipologia di giudizio del bilancio dipende quindi dalla **significatività** e dalla **pervasività**:

- ⇒ degli effetti degli **errori identificati**
- ⇒ dei **possibili errori** in relazione ai quali **non** siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.

La "significatività" nelle norme professionali

Gli **OIC** e gli **IAS/IFRS** introducono il concetto di "**significatività**", (noto nella prassi come "materialità"), che costituisce il **limite** entro il quale tali errori e difformità non hanno effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Il concetto di significatività nella revisione è disciplinato dal **principio di revisione ISA Italia n°320** ("significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile")

dott. Piero Maccioni

45

La "significatività" e la "pervasività"

La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame, da valutare nelle specifiche circostanze della sua potenziale **omissione** o **imprecisione**.

La significatività si riferisce non solo ad aspetti **quantitativi**, ad es. i saldi di bilancio, ma anche ad aspetti **qualitativi**, ad esempio l'informativa inclusa nella nota integrativa.

L'effetto è ritenuto **pervasivo** quando è tale da rendere il bilancio **nel suo complesso non veritiero e corretto**

dott. Piero Maccioni

46

La "significatività" nelle norme professionali

Possibilità di indurre in errore i destinatari dell'informazione in misura tale da modificare le loro decisioni economiche

In sintesi: un errore / un'omissione (e una **informazione**) è significativa quando è in grado di **influenzare** le decisioni economiche degli utilizzatori

dott. Piero Maccioni

47

I "rilievi" nelle norme professionali

➡ **deviazione** dall'applicazione di corretti principi contabili (non fornisce il "quadro fedele" dei conti annuali)



quando risulta **viziato** da errori e/o omissioni (quantitativi e/o **qualitativi**) considerati **significativi**

dott. Piero Maccioni

48

L'informativa di bilancio

- L'art. 2427 c.c. prevede una serie di informazioni che la **nota integrativa** deve obbligatoriamente contenere

Essendo parte integrante del bilancio d'esercizio, eventuali **vizi** riguardanti il **contenuto informativo** del documento danno luogo alle **stesse conseguenze** derivanti dai vizi contenuti nei prospetti contabili.

Deviazione dai principi contabili

In sintesi, a seguito della deviazione dall'applicazione di corretti principi contabili, il **rilievo** - che, ad es., verrà esposto dal revisore legale nella propria relazione - potrà derivare da:

- ⇒ **errori quantitativi**
- ⇒ **errori qualitativi**

GLI EFFETTI DEI RILIEVI

Art. 2434-bis, 2° comma c. c.: invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

“La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il **soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** ha emesso **un giudizio privo di rilievi** spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale”

dott. Piero Maccioni

51

(adeguata informativa)

La **società A** detiene una piccola partecipazione nella **società B**.

Il sistema bancario concede un finanziamento alla **società B**, **solo a seguito del rilascio** di una garanzia fideiussoria da parte della **società A**; senza tale garanzia, la banca non avrebbe concesso il prestito alla **società B**.

Poiché la **soc. B** è stata ritenuta dal sistema bancario non dotata di un'autonoma capacità di credito, l'**informativa che deve essere fornita nella nota integrativa** della **società A** è connessa alla necessità di evidenziare l'esistenza di un **rischio potenziale** (obbligata in solido), qualora si verifichi il **default** della **società B**.

dott. Piero Maccioni

52

Il giudizio con rilievi

In presenza di un **giudizio con rilievi** per deviazione dalle norme di redazione del bilancio, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore e il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un **paragrafo** intitolato "**Elementi alla base del giudizio con rilievi**" per **descrivere i fatti** che originano i **dissensi** del revisore rispetto ai criteri contabili adottati nella predisposizione del bilancio e agli errori nella loro applicazione, con la quantificazione degli **effetti** sul **patrimonio netto** e sul **risultato di periodo**.

dott. Piero Maccioni

53

Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #1)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

La Società ha iscritto nell'esercizio **costi di sviluppo** per un ammontare di €€. Tali costi sono relativi ad attività di ricerca generica e non possiedono i requisiti di diretta attinenza a specifici progetti per la realizzazione di prodotti o processi chiaramente definiti secondo quanto richiesto dal principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono **sovrastimati** di € xxx, le quote di ammortamento sono sovrastimate di € xxx, e conseguentemente **il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono entrambi sovrastimati** di € xxx, al netto dell'effetto fiscale calcolato applicando le aliquote in vigore.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, **ad eccezione degli effetti** di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

54

Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #2)

Carenze di informativa

- La Società **non ha evidenziato** - né nella nota integrativa né nella relazione sulla gestione - **i rapporti intrattenuti** nel corso dell'esercizio con società sottoposte al controllo da parte della stessa controllante (consociate). Tali rapporti sono stati significativi e, in alcuni casi, hanno comportato il conseguimento di plusvalenze interne; i principali sono i seguenti (...). L'evidenziazione dei rapporti con le consociate rappresenta una informazione richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed è da noi ritenuta essenziale per una completa comprensione del bilancio.
- La Società **non ha evidenziato** nella nota integrativa **la differenza fra la valutazione delle rimanenze** in base al metodo LIFO, adottato nella fattispecie, e il valore delle stesse in base ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio. L'evidenziazione di tale differenza, molto rilevante in base alle nostre stime, è richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e costituisce, a nostro avviso, **un elemento essenziale dell'informazione di bilancio che la Società non ha fornito.**

dott. Piero Maccioni

55

Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)

Anche nel caso di rilievi per limitazioni alle procedure di revisione, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore e il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un paragrafo, intitolato "Elementi alla base del giudizio con rilievi", **per descrivere i fatti che originano tali limitazioni.**

A **differenza** però del giudizio con rilievi per deviazioni dalle norme di redazione del bilancio, in presenza di limitazioni alle procedure di revisione **non è in genere possibile quantificare i potenziali effetti sul bilancio**, in quanto non si è stati in grado di svolgere adeguate procedure di revisione e, pertanto, il giudizio con modifica indica esplicitamente che qualora si fossero svolte tutte le procedure richieste dai principi di revisione, **sarebbero potuti emergere ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nella relazione.**

dott. Piero Maccioni

56

Il giudizio con rilievi (limitazione PRR)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Non ho effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 201X ammontanti a € ... migliaia, in quanto l'incarico di effettuare la revisione contabile del bilancio mi è stato conferito successivamente al 31 dicembre 201X e **non sono stato in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a causa della mancanza di un'attendibile contabilità di magazzino.**

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, **ad eccezione dei possibili effetti** di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

57

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se ritiene che vi siano **fatti di particolare importanza** indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che meritino di essere **portati all'attenzione** dei destinatari della relazione.

Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo del giudizio sul bilancio **al fine di distinguerlo in modo chiaro dai rilievi.**

CONSOB, 1° dic 1999 "Ove lo ritenga opportuno il revisore può esporre un **richiamo d'informativa** (o paragrafo d'enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, **per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio**, meritino di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.

Es.: elementi d'**incertezza** non di gravità tale da rendere impossibile l'espressione di un giudizio, o di **cambiamento** dei criteri di valutazione, o di **norme civilistiche speciali che confliggono** con le norme generali sul bilancio.

dott. Piero Maccioni

58

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In quali circostanze ?

- un'incertezza relativa all'**esito futuro** di un **contenzioso** di natura eccezionale;
- azioni da parte delle **autorità di vigilanza**;
- applicazione di **disposizioni normative** previste dal legislatore che abbiano un **effetto pervasivo** sul bilancio;
- un grave evento che ha avuto o continui ad avere un **impatto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Da notare che gli ISA Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di informativa vi sia una **attestazione esplicita** del revisore che il **giudizio sul bilancio non contiene rilievi** rispetto ai punti richiamati.

Questa precisazione è volta ad **evitare un uso improprio dei richiami di informativa come strumento "alternativo" ad un giudizio con rilievi.**

dott. Piero Maccioni

59

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Operazioni straordinarie (fusione)

Richiamo l'attenzione sul paragrafo della nota integrativa che descrive gli effetti sul bilancio della fusione per incorporazione della Società Alfa SpA, perfezionata in data xxxx, con effetti civilistici e fiscali dal gennaio xxxx. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Situazioni di incertezza

Richiamo l'attenzione sulla nota x del bilancio che descrive l'incertezza relativa all'esito dell'azione legale intentata nei confronti della società da Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Rivalutazione dei beni di impresa

A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha rivalutato gli immobili di proprietà, ai sensi della legge n° _____. Gli effetti di tale rivalutazione sono evidenziati nella nota integrativa. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

dott. Piero Maccioni

60

"Altri aspetti" e le informazioni comparative

Vi sono dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un **aspetto** diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è considerato **rilevante**.

L'ISA Italia **710** ("dati corrispondenti") prevede un **apposito paragrafo** della relazione di revisione dal titolo "**Altri aspetti**", successivo al paragrafo del giudizio e agli eventuali richiami d'informativa. Il contenuto di questo paragrafo riflette il fatto che **non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto di informativa nel bilancio**.

Il paragrafo **non può comprendere** le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali (es.: i principi etici sulla riservatezza delle informazioni), vietano al revisore di fornire.

Tale paragrafo **non può neppure comprendere informazioni** che è previsto debbano essere fornite in bilancio dalla direzione della società.

"Altri aspetti" e le informazioni comparative

Esempi

- La società è soggetta alla **direzione e coordinamento** della società ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. **Il nostro esame non è esteso a tali dati.**
- La società detiene **significative partecipazioni di controllo** e, come richiesto dalla norme di Legge, predispone il **bilancio consolidato** di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in data successiva.
- Il bilancio dell'esercizio precedente è stato esaminato da **altro revisore** che ha emesso la propria relazione in data gg/mm/aaaa, consistente in un **giudizio con modifiche**, con un rilievo relativo a ...

Il paragrafo "Altri aspetti" e le informazioni comparative

La relazione di revisore, diversamente rispetto al passato, **non contiene alcun riferimento agli importi ed alle informazioni dell'esercizio precedente**, in quanto il giudizio del revisore si riferisce al bilancio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, inclusivo dei dati corrispondenti.

Tale **regola non si applica** quando il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un **altro professionista**. In tal caso la relazione di revisione **deve includere** un paragrafo di altri aspetti che dichiara che il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore, che **riporti la tipologia di giudizio espressa** e che indichi, nei casi in cui sia stato espresso un giudizio con modifica, le relative motivazioni.

dott. Piero Maccioni

63

Il ruolo del professionista

La società oggetto di revisione applica una legge di rivalutazione monetaria ⇒ **tale circostanza** può essere oggetto di un **richiamo di informativa**, per evidenziare appunto un fatto di per sé in accordo con la normativa di riferimento per la redazione del bilancio, ma di carattere inusuale e degno di enfasi.

Già la scelta se richiamare o meno la circostanza nella relazione di revisione con un paragrafo d'enfasi, costituisce oggetto di una **valutazione soggettiva del professionista**. Ma questa circostanza può avere differenti gradi di rilevanza sulla base delle informazioni di contorno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, proprio nell'esercizio in cui la società si avvale della possibilità di rivalutare i beni di impresa, si assiste ad una **perdita di esercizio dovuta ad un evento eccezionale**, che erode significativamente il patrimonio netto, pur non compromettendo la capacità della società di continuare ad operare in continuità aziendale. La circostanza della rivalutazione monetaria potrebbe divenire, sulla base della valutazione del revisore, **maggiormente meritevole di un richiamo di informativa**, proprio perché in assenza della stessa la società avrebbe subito una **significativa riduzione del proprio patrimonio netto**.

dott. Piero Maccioni

64

Il ruolo del professionista #2

Ciò vale naturalmente nelle circostanze in cui il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriati elementi probativi relativamente alla conformità degli effetti della rivalutazione delle immobilizzazioni rispetto alle norme di riferimento per la redazione del bilancio, anche se ciò non è scontato.

Si pensi ad esempio ai casi in cui, **in presenza di perdite**, la società decide di avvalersi della **rivalutazione monetaria** per ripristinare il valore del patrimonio netto nei limiti legali.

Tuttavia, il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione, sottoposto ad **impairment** secondo le regole del principio contabile **OIC 9**, indica un **importo inferiore** rispetto al valore rivalutato, che pertanto richiederebbe di essere adeguato al valore recuperabile.

In tali circostanze, il **problema per il professionista** non sarà tanto la scelta se riportare o meno un **richiamo di informativa** sulla **rivalutazione operata ai sensi di legge**, quanto piuttosto **valutare la portata dei rilievi** in merito alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di valutazione delle immobilizzazioni.

Fonti utilizzate per la realizzazione delle slides:

- **ISA Italia 700 - 705 - 706 - 710**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48f8d800-d9db-423a-a05e-4350c8e69e26>
- **Nota informativa CNDCEC del 13.9.2017 «Nuovi principi di revisione in materia di relazione»**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=00006d9e-4875-4e7f-92bc-ca0489584638>
- **«ISA Italia: con la nuova relazione di revisione più chiari i giudizi sul bilancio»**, Norme e tributi - Sole24Ore, gennaio 2016
- **«Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia»**, Quaderno n°61, SAF - ODCEC Milano (D. Bernardi, G. Insaudo, L. Magnano San Lio, C. Mariani) settembre 2015